

**CIRCOLARE 8 DEL 04/08/2016**

**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<p><b>Legge “Dopo di noi”</b></p>	<p>È stata pubblicata sulla G.U. 24.6.2016, n. 146 la c.d. Legge “Dopo di noi” che introduce una serie di agevolazioni a favore dei soggetti con disabilità grave prive di sostegno familiare ovvero in vista del venir meno del sostegno familiare.</p> <p>In particolare le misure fiscali / tributarie prevedono il riconoscimento di una maggiore detrazione (€ 750 anziché € 530) per la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di trust / fondi speciali in esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dall'imposta di bollo, la deducibilità delle erogazioni da parte di soggetti privati nei confronti di detti trust / fondi speciali.</p>
<p><b>Legge 22.6.2016, n. 112</b></p>	
<p><b>Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 12.7.2016, n. 161 il Decreto che individua le modalità di compensazione, per il 2016, dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di imprese / lavoratori autonomi con le somme iscritte a ruolo di importo pari o inferiore al credito “certificato”.</p> <p>In particolare, detti crediti, dopo essere stati certificati dall'Ente debitore, possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento delle somme iscritte in ruoli notificati all'interessato entro il 31.12.2015.</p>
<p><b>Decreto MEF 27.6.2016</b></p>	
<p><b>Rimborso obbligazioni argentine</b></p>	<p>Gli investitori italiani in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina riceveranno il 150% del valore nominale delle stesse, a fronte del relativo annullamento. Le somme percepite in misura superiore al valore nominale dei titoli sottoscritti costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR, ossia plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.</p>
<p><b>Circolare Agenzia Entrate 28.6.2016, n. 30/E</b></p>	
<p><b>Distributori automatici e trasmissione telematica corrispettivi</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che, in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 127/2015, individua le informazioni richieste, i termini di memorizzazione / trasmissione, ecc., relativamente all'obbligo, a decorrere dal 2017, di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che erogano beni / servizi tramite distributori automatici.</p>
<p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 30.6.2016</b></p>	

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DELLA “LEGGE EUROPEA 2015 – 2016”

È stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 122/2016, c.d. “Legge Europea 2015 – 2016”, contenente una serie di disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, **in vigore dal 23.7.2016**.

Tra le principali novità di carattere fiscale si segnalano le modifiche alla tassazione delle **vincite da gioco**, alle **aliquote IVA** applicabili a taluni beni e la revisione del regime applicabile agli **acquisti di tartufi** da raccoglitori occasionali, sollecitate in parte dalle procedure d’infrazione attivate dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia.

#### TASSAZIONE VINCITE DA GIOCO

Con la sentenza della Corte di Giustizia UE 22.10.2014, cause C-344/13 e C-367/13, i Giudici comunitari hanno **sancito l’incompatibilità della disciplina italiana** relativa alla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco con la normativa comunitaria, in quanto dalla stessa deriva(va) una disparità di trattamento a seconda del luogo di conseguimento (le vincite realizzate in case da gioco situate in altri Stati UE risultavano tassate mentre quelle realizzate in Italia erano esenti).

La nuova disciplina, contenuta nell’art. 69, TUIR può essere così sintetizzata.

Vincite <b>“realizzate”</b> in case da gioco autorizzate in Italia / altri Stati UE / SEE	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del soggetto interessato
<b>“Altri” premi e vincite</b> di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 67 in esame, ossia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– le vincite delle lotterie / concorsi a premio / giochi e scommesse organizzati per il pubblico;</li> <li>– i premi derivanti da prove di abilità / sorte;</li> <li>– i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.</li> </ul>	<b>Concorrono</b> alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.

#### REVISIONE ALIQUOTE IVA

Come sopra accennato, la Legge in esame modifica l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di:

- basilico, rosmarino, salvia e origano;
- preparati per risotti.

#### **Basilico, rosmarino, salvia e origano**

È modificata la Tabella A allegata al DPR n. 633/72 come di seguito evidenziato.

<i>Ante Legge Europea 2015 – 2016</i>	<i>Post Legge Europea 2015 – 2016</i>
<b>Tabella A, DPR n. 633/72 Parte II – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%</b>	
<i>12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (v.d. ex 12.07)</i>	<b>abrogato</b>
<b>Tabella A, DPR n. 633/72 Parte III – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%</b>	

38-bis) <i>piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)</i>	<b>abrogato</b>
--	-----------------

Tabella A, DPR n. 633/72 Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5%	
---	1-bis) <i>basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)</i>

Da quanto sopra si può desumere quindi che va applicata **l'aliquota IVA del 5%** alle cessioni di:

- **basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione** (in precedenza assoggettate all'aliquota del **4%**);
- **piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia** (in precedenza assoggettate all'aliquota del **10%**);
- **origano a rametti o sgranato** (in precedenza assoggettate all'aliquota ordinaria del **22%**).

### **Preparati per risotti**

È modificata la Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, operando di fatto un "ritorno al passato" per quanto riguarda l'assoggettamento ad IVA dei **"preparati per risotti"** di cui alla **voce doganale 21.07.02**, al fine di "chiudere" il Caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale è stata rilevata l'incompatibilità dell'aliquota IVA ridotta del 4% con l'ordinamento comunitario.

Il Legislatore è quindi intervenuto **eliminando dal n. 9), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 la voce doganale 21.07.02.**

Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72	
Ante Legge Europea 2015 – 2016	Post Legge Europea 2015 – 2016
g) <i>frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 – ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 10.07, ex 21.07.02)</i>	9) <i>frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 – ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 10.07)</i>

Conseguentemente, alle **preparazioni alimentari a base di riso** (c.d. preparati per risotti) identificati dalla voce doganale ex 21.07.02 è applicabile **l'aliquota IVA del 10%** ai sensi del **n. 80)**, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 riservato alle *"preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove"*.

### **Decorrenza delle nuove aliquote IVA**

La Legge n. 122/2016 non prevede una specifica decorrenza delle modifiche apportate e quindi va considerata la **data di entrata in vigore della legge** e il **momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA.**

Conseguentemente **le nuove aliquote IVA** sono applicabili alle **cessioni effettuate a decorrere dal 23.7.2016** (entrata in vigore della Legge n. 122/2016), dando rilievo alla **data di consegna / spedizione** del bene, fermo restando che, se precedentemente è **eseguito il pagamento** (parziale o totale) ovvero

emessa fattura, l'operazione si considera **effettuata alla data del pagamento / emissione della fattura**, per l'importo pagato / fatturato.

### RACCOGLITORI OCCASIONALI DI TARTUFI

Al fine di risolvere il Caso EU Pilot 8123/15/TAXU nel quale la Commissione UE ha sollevato una serie di rilievi relativi alla disciplina italiana prevista per le cessioni di tartufi a un soggetto IVA da parte di un "raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA", è modificato il trattamento di dette cessioni sia ai fini IVA che delle imposte dirette.

#### Modifiche rilevanti ai fini IVA

È modificato l'art. 1, comma 109, Finanziaria 2005 come di seguito esposto.

<b>Art. 1, comma 109, Finanziaria 2005</b>	
<i>Ante Legge Europea 2015 – 2016</i>	<i>Post Legge Europea 2015 – 2016</i>
<p><b><i>"I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera c) ... i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.</i></b></p> <p><b><i>La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.</i></b></p> <p><b><i>I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.</i></b></p> <p><b><i>I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione".</i></b></p>	<p style="text-align: center;">---</p> <p><b><i>La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.</i></b></p> <p><b><i>I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.</i></b></p> <p><b><i>I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.</i></b></p>

Da quanto è possibile desumere che:

- è stato **soppresso il regime IVA speciale** applicabile agli acquisti da raccoglitori occasionali di tartufi non titolari di partita IVA in base al quale l'acquirente, soggetto passivo IVA, doveva **emettere un'autofattura** senza detrarre la relativa IVA;
- la **dispensa dagli obblighi contabili** è limitata ai **solli raccoglitori occasionali** (non soggetti passivi IVA) e **non più anche ai raccoglitori dilettanti**.

È modificata altresì la Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 come di seguito evidenziato.

<b>Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%</b>	
<i>Ante Legge Europea 2015 – 2016</i>	<i>Post Legge Europea 2015 – 2016</i>
---	<b><i>20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre</i></b>

	sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
21) ortaggi e piante mangerecce, <b>esclusi i tartufi</b> , macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06)	21) ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06)
70) ortaggi e piante mangerecce ( <b>esclusi i tartufi</b> ) preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02)	70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02)

Da quanto sopra deriva quindi che alle cessioni di **tartufi freschi / refrigerati / immersi in acqua salata / solforata / addizionata** ma “non specialmente preparati per il consumo immediato”, è **applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%** (in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%).

### **Trattamento ai fini delle imposte dirette**

È inserito nel DPR n. 600/73 il **nuovo art. 25-quater** “Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi” ai sensi del quale:

**“I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 [TUIR] ... per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”.**

A seguito della novità in esame **alle somme corrisposte ai raccoglitori occasionali di tartufi** le società / ditte individuali devono operare una **ritenuta alla fonte**:

- sull'ammontare del **corrispettivo pagato ridotto del 22%** a titolo di **deduzione forfetaria** delle spese di produzione del reddito;
- **a titolo d'imposta**, pari all'aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (**23%**);
- con obbligo di rivalsa.

### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le modifiche riguardanti le cessioni di tartufi in commento si applicano “**alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017**”.

**SCADENZARIO**  
**Mese di AGOSTO**

Le scadenze dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2016 sono riportate alla luce della proroga disposta dal DPCM 15.6.2016, riguardante:

- i **contribuenti “che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”**, che hanno conseguito ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569 e il cui termine “ordinario” di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP è il 16.6.2016;
- i **titolari di redditi di partecipazione** in soggetti che beneficiano della proroga;
- i contribuenti **minimi / forfetari**.

**Lunedì 1 agosto**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

Per effetto della “Proroga di Ferragosto” (a regime) gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2016** possono essere **effettuati entro il 22.8.2016** (il 20 cade di sabato), senza alcuna maggiorazione.

 Con riferimento al **mod. 770/2016 Ordinario e Semplificato**, la relativa scadenza, fissata al 22.8.2016, è stata **prorogata al 15.9.2016** dal DPCM 26.7.2016.

**Lunedì 22 agosto**

<p><b>Mod. UNICO 2016</b>  <b>PERSONE FISICHE</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b>  <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,60% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2015);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016)</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;</li> <li>• IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).</li> </ul>
<p><b>Mod. UNICO 2016</b>  <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b>  <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,60% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>MOD. UNICO 2016</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,60% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>MOD. IRAP 2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>STUDI DI SETTORE</b> <b>ADEGUAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2015 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>
<p style="text-align: center;"><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).</p>
<p style="text-align: center;"><b>MOD. UNICO 2016</b> <b>MOD. IRAP 2016</b> <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che <b>hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni</b> per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,60% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili) rivalutazione beni d'impresa / partecipazioni, effettuata nel bilancio 2015, e eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016;</li> <li>• diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).</li> </ul>

<b>CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2016</b>	Invio telematico all'Agenda delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2016 contenente esclusivamente redditi 2015 non dichiarabili tramite il mod. 730/2016 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).
<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	<p>Invio telematico all'Agenda delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.</p> <p> L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Pertanto la presentazione del modello nel mese di agosto comporta lo slittamento al 16.9 del termine a decorrere dal quale è possibile utilizzare il credito in compensazione.</p>
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a giugno. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	<p>Versamento della seconda rata fissa per il 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.</p> <p>I dati necessari per il versamento vanno recuperati dal "Cassetto</p>

	<i>previdenziale</i> ” sul sito Internet INPS.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento terza rata premio INAIL regolazione 2015 / anticipo 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

**Giovedì 25 agosto**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

**Mercoledì 31 agosto**

<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a luglio. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>